



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Rimini

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

Oggetto: Conferimento della funzione CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) all'Unione della Valconca e adesione alla Convenzione per la gestione associata della CUC.

Data 20/05/2022

L'anno duemilaventidue il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
Medici Fabio	X	
Benzi Daniele		X
Filanti Sandra	X	
Guerra Valterino	X	
Leurini Paolo	X	
Penserini Elena Maddalena	X	
Renzini Denis	X	
Muccini Michela	X	
Ciucci Bruno	X	
Sacanna Marco		X
Terenzi Valeria	X	

Assegnati: 11

Presenti : 9

In carica: 11

Assenti: 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Fabio Medici nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;
Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:
Con voti favorevoli 9 su 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **“Conferimento della funzione CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) all’Unione della Valconca e adesione alla Convenzione per la gestione associata della CUC”**.

PREMESSO

- che la Legge n.84 del 28 maggio 2021 denominata: “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione”, ha concluso l’iter iniziato con il referendum del 2007 per il passaggio del Comune di Sassofeltrio dalla Regione Marche alla regione Emilia Romagna;

- che, in un contesto di crescente difficoltà finanziarie per il sistema delle autonomie locali, caratterizzato da una sempre minor disponibilità di risorse e di vincoli stringenti per il loro impegno, assume sempre più rilevanza la necessità per i Comuni di adoperarsi per l’attuazione di processi diretti a costituire forme associative per la gestione dei servizi;

- che, a tale fine, le Unioni di Comuni hanno assunto una portata significativa confermandosi la forma associativa in grado di garantire una gestione efficiente dei servizi nonché adeguati livelli di economie nell’esercizio delle funzioni attribuite ai comuni;

- che la Regione Emilia Romagna ha in questi ultimi anni dato grande rilevanza allo sviluppo delle Unioni dei Comuni attraverso il PRT (Piano di Riordino Territoriale) e attraverso altri significativi strumenti, privilegiando e sostenendo la scelta in particolare dei piccoli Comuni di aderire a tali Unioni di Comuni e che all’ultima rilevazione risalente al maggio 2021: a) le Unioni in Emilia-Romagna risultavano essere 41 (delle quali due costituite e non avviate) b) su un totale di 328 Comuni dell’Emilia Romagna, 266 (ovvero l’81%) erano i comuni aderenti a Unioni, mentre i comuni singoli risultavano essere 62, mentre i comuni montani che aderiscono alle Unioni erano 107 comuni montani su 119 (ovvero 90%) e che, su 133 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fanno parte di Unioni 111 comuni (ovvero l’83% del totale dei piccoli comuni emiliano-romagnoli).

ALTRESI’ PREMESSO

che la presente deliberazione non comporta oneri economici e finanziari a carico del bilancio dell’Ente, fermo restando che i contributi previsti dal Programma di Riordino Territoriale e quelli stanziati a favore dei comuni montani aderenti alle Unioni che spetteranno all’Unione della Valconca per effetto dell’adesione ad essa del Comune di Sassofeltrio, saranno prioritariamente destinati alla copertura degli oneri costituiti dalla quota di partecipazione del Comune di Sassofeltrio fino ad esaurimento dei medesimi di cui si registra l’attuale disponibilità secondo le vigenti disposizioni regionali.

CONSIDERATO

che il PRT 2021-2023 ha previsto un contributo di 40.000€ annuale per le Unioni nelle quali venisse integrato un nuovo Comune e quindi l’Unione della Valconca riceverà 40.000€ nel 2022 e 40.000€ nel 2023 a beneficio dell’integrazione dei servizi con il Comune di Sassofeltrio, volti a ridurre negli anni la quota di partecipazione all’Unione del Comune stesso e che la Regione Emilia-Romagna stanziava ogni anno risorse a esclusivo favore dei Comuni montani aderenti ad Unioni, non

prevedendone invece per il Comuni montani che non aderiscano a forma di Unione, e che tale cifra, in via di definizione nei prossimi mesi da parte della Regione Emilia Romagna, in base alle simulazioni effettuate dovrebbe aggirarsi intorno a 12.000€ e 13.000€ rispettivamente per il 2022 e per il 2023.

TENUTO CONTO

che l'Unione della Valconca ha previsto, nel proprio statuto, l'adesione obbligatoria ad almeno 4 funzioni, che sono la gestione in forma associata dei servizi di Polizia Locale, Informatica, Sue/Suap/Sismica e Protezione Civile ed è, inoltre, possibile aderire anche alle convenzioni CUC (Centrale Unica di Committenza) e Controllo di Gestione.

ATTESO

1) Che con delibera n. 2 del 24/03/2022 il Consiglio Comunale di Sassofeltrio ha deliberato all'unanimità l'adesione del Comune di Sassofeltrio all'Unione della Valconca, con sede in via Tavoleto, 1835 – 47832 San Clemente (Frazione Sant'Andrea in Casale), Sub Ambito 1 composto dai Comuni di Gemmano, Mondaino, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Saludecio, San Clemente.

2) Che con la suddetta delibera il Consiglio Comunale di Sassofeltrio ha altresì deciso di avviare i processi per addivenire all'approvazione in Consiglio Comunale delle convenzioni per la gestione associata in Unione della Valconca delle seguenti sei funzioni: Polizia Locale, Sue/Suap/Sismica, Informatica, Protezione Civile, CUC e Controllo di Gestione.

RITENUTO che la costituzione di un'unica centrale di committenza (CUC) sia l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze.

CONSIDERATO che, con delibera di Consiglio dell'Unione nr. 26 del 30/12/2014 è stata costituita la Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca che ha iniziato la propria attività in data 1/1/2015.

VISTI gli appalti affidati dalla CUC Valconca negli anni di propria operatività e gli ottimi risultati ottenuti in tal senso come da comunicazione del responsabile CUC nr.7008 del 10/10/2019 che contiene un resoconto sugli appalti affidati dal 1/1/2015.

TENUTO CONTO della decisione della Regione Emilia-Romagna di riconoscere un contributo economico alle Unione alle quali è stata conferita la funzione CUC.

VISTI:

- l'articolo 32 del Dlgs 267 del 18.08.2000 come sostituito dall'art.19, comma 3, legge n.135 2012 in merito alle "Unione di Comuni";
- il vigente Statuto del Comune di Sassofeltrio, articolo 55 ("Unione dei Comuni");
- il vigente Statuto dell'Unione della Valconca;
- l'art. 42 del Dlgs 267 del 18.08.2000 circa la competenza del Consiglio.

DATO ATTO che l'approvazione della presente convenzione non comporta oneri economici e finanziari a carico del bilancio dell'Ente, come indicato in premessa ed in particolare nell'art. 5 della Convenzione, allegata, che prevede costi in caso di utilizzo del servizio che comunque saranno finanziati dai quadri economici dei singoli appalti;

ACQUISITI i pareri tecnico e contabile rispettivamente del responsabile Settore tecnico e Responsabile Settore Contabile che di seguito si riportano, ai sensi dell'art. 49 TUEL.

PROPONE

- 1) **DI ADERIRE** alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA dell'Unione della Valconca per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati:
"In particolare vengono conferite all'Unione le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti alla gestione in via esclusiva delle concessioni di cui al D.Leg.vo 50/16, degli appalti di lavori pubblici ... omissis..., svolgendo l'unione medesima le procedure di gara previste dal codice dei contratti";
- 2) **DI APPROVARE** lo schema di convenzione per la gestione unitaria della CUC approvata dall'Unione della Valconca allegata per costituirne parte sostanziale;
- 3) di condividere ed approvare i principi del regolamento per il funzionamento e l'utilizzo della Centrale Unica di Committenza, dell'Unione della Valconca, il cui schema viene allegato alla presente (All. 2) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le modalità operative di funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
- 4) **DI DARE MANDATO** al Sindaco di sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 2, dandogli sin da ora mandato di apportare eventuali modifiche non sostanziali che dovessero essere necessarie in sede di stipula.

Parere di regolarità tecnica del Responsabile Settore Tecnico: favorevole.

F.to Adalgisa Arcangeli

Parere di regolarità contabile del Responsabile Settore Contabile: favorevole.

F.to Maria Silvia Bartolacci

**Convenzione per l'adesione
alla Centrale Unica di Committenza
dell'Unione della Valconca
di Comune facente parte dell'Unione della Valconca.**

Con la presente convenzione, tra i signori:

Elena Castellari, nata a Rimini, il 9/11/1979, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente dell'**UNIONE DELLA VALCONCA**, in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione nr. 26 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile e nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE MONTESCUDO - MONTE COLOMBO** (codice fiscale: 91158830405), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 18/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Rizziero Santi, nato a Gemmano (FO), il 22/04/1957, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI GEMMANO** (codice fiscale: 82005670409), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. 45 del 21/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Massimo Giorgi, nato a Morciano di Romagna (FO), il 20/08/1972 quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONDAINO** (codice fiscale: 00664480407), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. 70 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Lorenzo Grilli, nato a Urbino (PS), il 15/02/1980, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MONTEGRIDOLFO** (codice fiscale: 00613010404), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. 75 del 20/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

- Dilvo Polidori, nato a Saludecio (FO), il 22/11/1945, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SALUDECIO** (codice fiscale: 82006930406), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale nr. 53 del 21/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

Via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna
☎ tel. 0541/857790 - 📠 fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

segreteria@unionevalconca.rn.it

- **Mirna Cecchini**, nata a Rimini il 04/04/1966, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN CLEMENTE** (codice fiscale: 82009450402), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 76 del 20/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

- _____, nato a _____ il __/__/_____, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI _____** (codice fiscale: _____), in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. __ del __/__/_____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- con atto costitutivo repertorio nr. 96624 del 13/12/1996, a rogito Notaio Enrico Franciosi in Rimini, è stata costituita l'Unione dei Comuni della Valconca;
- le disposizioni dell'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, stabiliscono l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;
- l'allegato B al vigente Statuto dell'Unione Valconca prevede la voce "funzioni trasferibili o convenzionabili", tra le quali è ricompresa anche quella dell'organizzazione generale dell'amministrazione;
- l'art. 37 comma 4 del D.Lgs.50/16 prevede, riferendosi alle procedure di appalto, che:

"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di Provincia...procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante Unione di Comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrale di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della Legge 56/14";

- preso atto che tale comma 4 è sospeso fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019;
- ritenuto tuttavia che la costituzione di un'unica centrale di committenza sia l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle

Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

- considerato altresì che, con delibera di Consiglio dell'Unione nr.26 del 30/12/2014 è stata costituita la Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca che ha iniziato la propria attività in data 1/1/2015;
- visti gli appalti affidati dalla CUC Valconca nei primi cinque anni di propria operatività e gli ottimi risultati ottenuti in tal senso;
- vista, a questo proposito, la comunicazione del responsabile CUC nr.7008 del 10/10/2019 che contiene un resoconto sugli appalti affidati dal 1/1/2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione della Valconca, per brevità chiamata "Unione", del coordinamento e gestione delle attività relative alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell'Unione e degli enti aderenti.

In particolare vengono conferite all'Unione le funzioni comprendenti tutti i compiti e le attività inerenti alla gestione in via esclusiva delle concessioni di cui al D.Lgs.50/16, degli appalti di lavori pubblici per importi superiori a 150.000,00 euro (IVA esclusa), dei servizi, compresi quelli di progettazione, e le forniture di beni, per importi superiori a 40.000,00 euro (IVA esclusa), svolgendo l'Unione medesima le procedure di gara previste dal codice dei contratti.

I Comuni possono inoltre continuare ad acquisire autonomamente, al di fuori della stazione unica dell'Unione, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, nonché anche attraverso il "Mercato Elettronico proprio della Stazione Appaltante" (Me.S.A).

Solo ulteriori eventuali accordi specifici e condivisi potranno quindi impegnare l'Unione nello svolgere acquisti oggi ancora possibili per gli Enti Aderenti.

E' inoltre onere del Rup del Comune verificare l'eventuale obbligo di utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 448/1999, così come precisato all'art.1 comma 449 della Legge 296/06.

Nell'ipotesi che sia presente una convenzione Consip attiva ma non obbligatoria, il ricorso alla CUC potrà essere disposto previa attestazione del responsabile del procedimento dell'Ente aderente che certifichi che il valore dei beni e/o servizi di cui si richiede la procedura di acquisto, risulti inferiore a quella della convenzione.

Via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna

☎ tel. 0541/857790 - ☎ fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

segreteria@unionevalconca.rn.it

In merito agli acquisti di beni o servizi di cui al dPCM 24/12/2015, ogni Ente agisce autonomamente al di fuori della CUC, così come precisato dalle "FAQ relative al nuovo sistema di rilascio CIG per soggetti aggregatori" dell'ANAC, punto 11).

Alla CUC, quale struttura unificata dell'Unione competono le attività relative al supporto e alla consulenza, anche a soggetti convenzionati per le eventuali procedure di appalti o concessioni di cui al D.Lgs.50/16 e acquisti, alla gestione della procedura di gara, dalla determina di indizione della gara fino alla adozione degli atti preordinati alla aggiudicazione o alla dichiarazione di efficacia della aggiudicazione.

In particolare il conferimento all'Unione da parte dei Comuni della funzione deve riguardare le attività di competenza della CUC, descritte ancor più dettagliatamente nel regolamento per il funzionamento e l'utilizzo della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca che si richiama espressamente, attività che vengono altresì più brevemente descritte qui di seguito:

- a) acquisizione del CIG Accordo quadro/convenzione sul sistema Simog;
- b) predisposizione, sottoscrizione, pubblicazione ed approvazione della documentazione di gara;
- c) sovrintende al pagamento di quanto dovuto per ogni singolo appalto verso Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- d) nomina delle commissioni di gara e del suo segretario anche avvalendosi di personale in servizio nell'Unione e nei suoi Comuni;
- e) redazione e sottoscrizione della adozione degli atti preordinati alla aggiudicazione o alla dichiarazione di efficacia della aggiudicazione;
- f) verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatrici;
- g) redazione di tutti gli atti ed esecuzione degli adempimenti a rilevanza esterna riguardanti l'intera procedura;
- g) gestione delle richieste di accesso agli atti;
- i) predisposizione di elementi tecnici per la difesa in giudizio in eventuali contenziosi insorti in procedura di affidamento;
- l) trasmissione al SITAR (Sistema informativo Telematico dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna) dei documenti richiesti, per la fase di competenza della CUC

Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente, ed in via esclusiva, dalla struttura organizzativa unificata denominata CUC.

La gestione unificata delle attività e servizi conferiti alla CUC persegue l'obiettivo della gestione ottimale e del controllo degli appalti di lavori pubblici, di servizi e forniture, assicurando l'unicità della conduzione e la

Via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna
☎ tel. 0541/857790 - ☎ fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

segreteria@unionevalconca.rn.it

semplificazione delle attività secondo principi di professionalità e responsabilità. L'obiettivo a cui tendere è la realizzazione della riduzione/razionalizzazione della spesa pubblica.

La divisione dei compiti viene schematizzata come segue:

FASI	COMPETENZA IN MERITO ALLA SINGOLA FASE
Programmazione	Ente committente
Progettazione	Ente committente
Scelta/individuazione del contraente	Centrale Unica di Committenza
Esecuzione	Ente committente

I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui sopra.

L'ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione, salvo le ipotesi di richiesta di adesione alla CUC da parte di Comuni e/o Enti non appartenenti all'Unione della Valconca.

Art. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con la decorrenza stabilita dall'art. 9.

Il conferimento della funzione di centrale di committenza all'Unione dei Comuni della Valconca, non comporta il trasferimento della titolarità delle specifiche competenze, pertanto sono gli Enti Aderenti che provvedono al finanziamento delle attività. Non potranno conseguentemente essere garantiti servizi per i quali non sia prevista l'opportuna e obbligatoria copertura finanziaria.

In relazione alle materie di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione e dei Comuni aderenti adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati,

Via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna

☎ tel. 0541/857790 - ☎ fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

segreteria@unionevalconca.rn.it

nonché gli atti di natura politica. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una propria struttura organizzativa.

L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal precedente comma, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.

L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 5 della presente convenzione.

L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato ai seguenti art.7 della presente convenzione.

Il Responsabile della struttura organizzativa dell'Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.

In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione.

Art. 3

FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il funzionamento della CUC è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento e l'utilizzo della Centrale Unica di Committenza dell'Unione della Valconca.

Art. 4

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

Il servizio ha come responsabile il Responsabile d'area dell'Unione competente a gestirlo e può comporsi, oltre che del personale dell'Unione, anche del personale dei Comuni aderenti.

La direzione ed il coordinamento tecnico della Struttura organizzativa CUC dell'Unione spetta al Responsabile di cui al punto precedente.

L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti o comunque che svolga la propria funzione secondo una delle modalità consentite dalla legge, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1

Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione

di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente all'Unione-Centrale Unica di Committenza a seconda anche delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio dell'Unione.

L'Unione, in tal caso, gestirà il rapporto funzionale di tale personale, comprese le funzioni di "datore di lavoro", restando, il rapporto organico, in capo all'Ente di appartenenza.

I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista.

Art. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni ed Enti committenti. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

Pertanto gli oneri economici di qualunque genere, comprese le spese di gara ANAC, le spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, per le Commissioni di gara, le spese eventuali riferite a contenzioso per le parti della procedura di propria competenza, le spese per incentivi, sono a carico degli enti aderenti che impegnano preventivamente le relative spese e rimborsano l'Unione alla conclusione della procedura di gara o a semplice richiesta di quest'ultima, sempre successiva alla conclusione della procedura.

Pertanto, nell'ipotesi che la Centrale Unica di Committenza venga chiamata in giudizio per problematiche relative esclusivamente ad attività appartenenti alla fasi di competenza degli Enti committenti (a titolo meramente esemplificativo, contestazione della categoria di lavori individuata dal progettista ai sensi di legge), questi ultimi partecipano alle spese rimborsandone interamente la CUC.

L'Ente committente è tenuto, per le finalità sopra indicate, oltre alle spese di gara ANAC, ad impegnare e a liquidare a favore dell'Unione della Valconca i costi per l'utilizzo della CUC e per gli incentivi di legge, di cui alla delibera di Giunta nr.34 del 4/8/16 ed eventuali successive delibere che sostituiscano, modifichino e/o integrino le cifre individuate con il provvedimento nr. 34/16. Ogni eventuale ipotesi di costo superiore alla cifra che ogni Comune versa per l'utilizzo della CUC ai sensi di quanto sopra (ad esempio nell'ipotesi che sia necessaria o comunque opportuna la nomina di una commissione di gara particolarmente qualificata)

Via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna
tel. 0541/857790 - fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

segreteria@unionevalconca.rn.it

dovrà essere preventivamente considerata opportuna o necessaria e condivisa tra CUC ed Ente committente e sarà comunque ad esclusivo carico dell'Ente committente che sarà tenuto, in questo caso, ad incrementare il proprio impegno di spesa.

Una volta che l'Ente committente riceve la determina di aggiudicazione e la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, provvede, entro 15 giorni, a liquidare i costi previsti comunicando alla CUC il numero di mandato dell'avvenuta liquidazione..".

La CUC si riserva di non procedere con la predisposizione degli atti di gara nell'ipotesi che l'Ente committente sia inadempiente, relativamente a procedure precedenti, in merito alla liquidazione delle somme dovute all'Unione dovuti ai sensi di quanto precede.

L'Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione a meno che queste ultime non richiedano in via esclusiva la titolarità in capo all'ente. In caso di coinvolgimento dell'Unione, la rappresentanza legale in sede processuale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di competenza della CUC per le sole questioni relative alla gara, ai sensi delle suddivisioni delle competenze precedentemente evidenziate ed ulteriormente dettagliate nel Regolamento; invece per la gestione degli eventuali contenziosi in merito all'esecuzione del contratto o alle fasi propedeutiche alla gara di competenza del Comune committente, considerando le competenze degli Enti committenti così come precisate al precedente art.1, ad esempio il progetto posto a base di gara, la competenza è dell'Ente aderente che la esercita per mezzo del proprio RUP e ciò anche ai sensi dei principi posti dall'art. 37 comma 11 del D.Lgs.50/16 che recita che "...Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto".

L'Unione si impegna a richiedere ed a partecipare a richieste di finanziamento per i servizi associati o a rimborsi da parte di altri enti pubblici che dovessero usufruire dei servizi.

Gli eventuali finanziamenti da parte della Regione saranno utilizzati anche per ridurre i costi gestori da parte degli enti aderenti.

Art. 6

SEDE

La Centrale Unica di Committenza è operativa presso l'Unione dei Comuni della Valconca.

Via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna
☎ tel. 0541/857790 - ✉ fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

segreteria@unionevalconca.rn.it

ART. 7

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito dell'approvazione di un apposito contratto fra la Giunta dell'Unione e quella del Comune concedente.

A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti.

La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a

terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

ART. 8

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19 co. 5 della l.r. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni e che la Giunta si esprima, anche in maniera informale, sull'accettazione o meno della richiesta del soggetto esterno.

L'Unione può procedere anche ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:

- *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;*
- *le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*
- *per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario, che comunque non potrà essere inferiore al 5% della tariffa prevista a carico dei Comuni appartenenti all'Unione della Valconca.

Nell'ipotesi che il soggetto esterno non sia un Ente pubblico, ma ad esempio una società pubblica, la forma della "convenzione" potrà assumere quella di un contratto tra le parti.

Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 9

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE, RECESSO, REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

Via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna

☎ tel. 0541/857790 - ☎ fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

segreteria@unionevalconca.rn.it

La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2024 decorrenti dal 1/1/2020, pertanto nell'eventualità che la stessa venga sottoscritta in data successiva, la firma è da considerarsi apposta "ora per allora", sostituendo pertanto, da tale data, la convenzione vigente avente scadenza 31/12/2019, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza. Entro quattro mesi precedenti alla scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa e a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato come di seguito disciplinato.

Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione.

Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno sei (6) mesi prima della scadenza dell'anno solare (salvo diversa previsione statutaria). Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consigliare adottata.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione unitaria che qui si costituisce. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati, (salvi gli effetti sanzionatori conseguente al recesso eventualmente previsti in statuto)

La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l'Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l'esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all'atto del recesso o

Via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna

☎ tel. 0541/857790 - 📠 fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

segreteria@unionevalconca.rn.it

della revoca, può essere trasferita dall'Unione al Comune revocante anche la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente e la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all'art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa l'archiviazione e conservazione, viene eseguito dall'Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell'interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell'informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, all'indirizzo:

http://www.unionevalconca.rn.it/Portals/0/Area_amministrativa/informative/Informativa%20ampia.pdf

ART. 11

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Ove ciò non fosse possibile, le parti possono devolvere la composizione alla Giunta dell'Unione Valconca.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente, il Foro di Rimini.

ART. 12

RINVIO

Via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna
☎ tel. 0541/857790 - 📠 fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

segreteria@unionevalconca.rn.it

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

REGISTRAZIONE

1. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al dpr 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DELLA VALCONCA

(Elena Castellari)

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI GEMMANO

(Riziero Santi)

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONDAINO

(Massimo Giorgi)

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO

(Elena Castellari)

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEGRIDOLFO

(Lorenzo Grilli)

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI SALUDECIO

(Dilvo Polidori)

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN CLEMENTE

(Mirna Cecchini)

F.to digitalmente

IL SINDACO DEL COMUNE DI _____

(_____)

Via Colombari n. 2 - 47833 Morciano di Romagna

☎ tel. 0541/857790 - 📠 fax 0541/851014

C.F. 91050550408 - Part. IVA 02524170400

www.unionevalconca.rn.it

segreteria@unionevalconca.rn.it

*Regolamento
per il funzionamento e l'utilizzo
della Centrale Unica di Committenza
dell'Unione della Valconca*

Indice

PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 – Oggetto e sede

Art. 2 – Enti aderenti

Art. 3 – Organi e competenze

Art. 4 – Personale

Art. 5 – Spese di funzionamento e contenzioso

Art. 6 – Responsabilità e competenze per le procedure di gara

Art. 7 – Attivazione della procedura

Art. 8 - Attivazione della procedura e contenuto delle determina di attivazione della CUC nell'ipotesi di una gara congiunta.

Art. 9 – Parametri per l'individuazione di regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara per le procedure della CUC che utilizzino il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e principi per l'eventuale compenso dei commissari.

Art. 10 – Principio di rotazione in merito ai diversi Comuni/Enti committenti

PRINCIPI FONDAMENTALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Oggetto e sede

Il presente regolamento disciplina:

il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, costituita originariamente ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D. lgs. 163/06, normativa modificata dal nuovo codice dei contratti, D.Lgs.50/2016. Gli obblighi di cui alla gestione delle procedure di gara tramite centrale unica di committenza sono stati traslati nell'art.37 del D.Lgs.50/16.

Tale obbligo , con il c.d. decreto sblocca cantieri, dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, è sospeso fino al 31 dicembre 2020, ma essendovi facoltà di procedere tramite Centrale Unica di Committenza, si procede in tal senso.

La CUC Valconca è operativa ed è competente per qualunque tipo di lavoro, servizio, fornitura, concessione, sotto e sopra soglia comunitaria, richiesta dai Comuni/Enti committenti ed opera, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo di procedure di gara telematiche.

Nel dettaglio, la CUC Valconca opera per le procedure del valore superiore ad euro 40.000,00 per i servizi e le forniture e superiodi ad euro 150.000,00 per i lavori.

Fino al 31/7/2021, i Comuni possono agire al di fuori della CUC con affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35.

I Comuni possono inoltre continuare ad acquisire autonomamente, al di fuori della stazione unica dell'Unione, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Solo ulteriori eventuali accordi specifici e condivisi potranno quindi impegnare l'Unione nello svolgere acquisti oggi ancora possibili per gli Enti Aderenti.

E' inoltre onere del Rup dell'Ente committente verificare l'eventuale obbligo di utilizzo delle convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 448/1999, così come precisato all'art.1 comma 449 della Legge 296/06. Nell'ipotesi che sia presente una convenzione Consip attiva ma non obbligatoria, il ricorso alla CUC potrà essere disposto previa attestazione del responsabile del procedimento dell'Ente aderente che certifichi che il valore dei beni e/o servizi di cui si richiede la procedura di acquisto, risulti inferiore a quella della convenzione.

In merito agli acquisti di beni o servizi di cui al dPCM 24/12/2015, ogni Ente agisce autonomamente al di fuori della CUC, così come precisato dalle "FAQ relative al nuovo sistema di rilascio CIG per soggetti aggregatori " dell'ANAC, punto 11).

La centrale unica di committenza è operativa presso l'Unione dei Comuni della Valconca.

Art. 2 - Enti aderenti

Possono aderire alla Centrale Unica di Committenza, stipulando all'uopo apposita convenzione, i Comuni facenti parte dell'Unione della Valconca o, su espressa accettazione da parte dell'Unione, anche Comuni o Enti o società non appartenenti ai quali si applica, in ogni caso, il presente regolamento per quanto non espressamente proprio e specifico dei rapporti tra CUC e Comuni dell'Unione Valconca.

La convenzione prevede, da parte degli Enti appartenenti all'Unione, la piena accettazione del presente Provvedimento che si applica, per le parti non espressamente riguardanti i rapporti tra l'Unione e i Comuni dell'Unione, a qualunque Ente aderente.

Art. 3 - Organi e competenze

La CUC opera per ogni singolo Comune o in modalità aggregata per più Enti.

Il conferimento della funzione CUC all'Unione dei Comuni della Valconca, non comporta il trasferimento della titolarità delle competenze, pertanto sono gli Enti Aderenti che provvedono al finanziamento delle attività.

Non potranno conseguentemente essere garantiti servizi per i quali non sia prevista l'opportuna e obbligatoria copertura finanziaria.

In ogni caso, come dettagliato al seguente art.6:

a) spettano all'organo gestionale dell'Unione/Centrale Unica di Committenza nel rispetto di quanto stabilito dall'Ente, come meglio dettagliato al successivo art. 6:

- le competenze relative alla gara, dalla determinazione a contrarre alla fase di efficacia dell'aggiudicazione;
- b) spettano agli organi dell'Ente aderente gli atti, di natura politica e gestionale, che precedono la gara , in particolare:
- l'approvazione del progetto contenente gli indirizzi sui criteri di aggiudicazione da adottare e gli impegni/prenotazioni di spesa delle somme necessarie, nonchè, al termine della gara stessa, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione, comprese le opportune modifiche delle registrazioni di spesa o l'accertamento delle entrate.

Art. 4 - Personale

Il servizio ha come responsabile il Responsabile d'area dell'Unione competente a gestirlo e può comporsi, oltre che del personale dell'Unione, anche del personale dei Comuni aderenti.

Il personale dei Comuni aderenti potrà essere distaccato funzionalmente all'Unione-Centrale Unica di Committenza a seconda anche delle esigenze di volta in volta rappresentate dal Responsabile del Servizio dell'Unione.

L'Unione, in tal caso, gestirà il rapporto funzionale di tale personale restando, il rapporto organico, in capo all'Ente di appartenenza.

Art. 5 - Spese di funzionamento e contenzioso

Gli oneri economici di qualunque genere, comprese le spese di gara ANAC, le spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, per le Commissioni di gara, per la Direzione Lavori, le spese eventuali riferite a contenzioso, sono a carico degli enti aderenti.

Le somme vanno impegnate prima della predisposizione della procedura di gara ai sensi di quanto precisato al successivo art.7, lett. n).

L'Ente committente è infatti tenuto, oltre alle spese ANAC, a liquidare a favore dell'Unione della Valconca i costi per l'utilizzo della CUC e per gli incentivi di legge, di cui alla delibera di Giunta nr.34 del 4/8/16 od eventuali successive delibere che sostituiscano, modifichino e/o integrino le cifre individuate con il provvedimento nr. 34.

Il costo di cui alla delibera di Giunta nr. 34 del 4/8/2016 (e secondo le modalità ivi indicate) od eventuali successive delibere che sostituiscano, modifichino e/o integrino le cifre individuate con il provvedimento nr. 34 copre:

- le spese di pubblicazione dei bandi e avvisi di gara sui quotidiani;
- le spese per le Commissioni di gara, salvo quanto previsto al successivo art. 9, par. "Compensi dei commissari esterni, individuazione dei parametri per la relativa individuazione", lett. b);
- le spese per incentivi per i dipendenti/collaboratori/referenti CUC.

Il costo di cui alla delibera di Giunta nr. 34 del 4/8/2016 (e secondo le modalità ivi indicate) od eventuali successive delibere che sostituiscano, modifichino e/o integrino le cifre individuate con il provvedimento nr. 34 non copre:

- spese di gara ANAC;
- pubblicazione del bando alla G.U. italiana;
- pubblicazione aggiudicazione G.U. italiana.

Una volta che l'Ente committente riceve la determina di aggiudicazione e la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, provvede, entro 15 giorni, a liquidare i costi previsti comunicando alla CUC il numero di mandato dell'avvenuta liquidazione.

Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di competenza della CUC solo per questioni relative alla gara, invece per la gestione degli eventuali contenziosi in merito all'esecuzione del contratto o alle fasi propedeutiche alla gara di competenza dell'Ente committente, considerando le competenze degli Enti committenti così come precisate al successivo art.7, (ad esempio il progetto posto a base di gara), la competenza è dell'Ente aderente che la esercita per mezzo del proprio RUP e ciò anche ai sensi dei principi posti dall'art. 37 comma 11 del D.Lgs.50/16 che recita che "...Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto".

Ai sensi dell'art. 41 comma 2 bis del D.Lgs. 50/16, è fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58.

Art. 6 - Responsabilità e competenze per le procedure di gara

La responsabilità generale delle procedure connesse all'attività negoziale, affidata storicamente ai dirigenti/responsabili degli Enti aderenti rispettivamente competenti per le varie prestazioni sulla base delle disposizioni organizzative dell'Ente, subisce deroghe a seguito del conferimento della funzione CUC all'Unione della Valconca e, in ogni caso, a seguito della richiesta di attivazione della CUC. In tal senso, la responsabilità del procedimento di gara spetta all'organo gestionale della CUC dell'Unione, tuttavia l'Ente aderente, per le attività di propria competenza, definite nel presente regolamento, nomina un proprio responsabile del procedimento per tutte le fasi proprie e di esclusiva competenza dell'Ente committente.

Pertanto, vista la seguente suddivisione generale si evidenziano le rispettive responsabilità:

FASI	COMPETENZA IN MERITO ALLA SINGOLA FASE
Programmazione	Ente committente
Progettazione	Ente committente
Scelta/individuazione del contraente	Centrale Unica di Committenza
Esecuzione	Ente committente

Il Responsabile del procedimento dell'Unione e il Responsabile del Procedimento dell'Ente aderente interagiscono e collaborano per quanto di loro rispettiva competenza.

Dette competenze vengono di seguito più dettagliatamente riportate:

a) il Responsabile del servizio CUC dell'Unione provvede a :

- svolgere la funzione di RUP per la fase di propria competenza;
- nell'ipotesi che non coincida con il responsabile del servizio, a nominare il RUP, per le procedure di rispettiva competenza;
- adottare la determinazione a contrarre;
- acquisire il CIG "padre";
- sottoscrivere il bando di gara e curarne la pubblicazione;
- sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito in caso procedura negoziata assicurando il rispetto di principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- predisporre, nei limiti, atti di gara e procedure standard per tutti i richiedenti;
- nominare la commissione giudicatrice;
- alle eventuali ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti alle procedure;
- alla proposta di aggiudicazione;
- all'aggiudicazione;
- alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
- gestire la fase di verifica delle eventuali anomalie;
- se necessario, predisporre gli atti per la decadenza o la revoca dell'aggiudicazione;
- curare gli adempimenti propedeutici alla gara e alla stipula del contratto successivamente alla gara (obblighi di pubblicità, comunicazioni ex art. 76 del Codice, AVCPASS, verifiche antimafia, gestione richiesta accesso agli atti, SIMOG, comunicazioni con l'ANAC, SITAR Emilia Romagna per gli Enti con sede legale nella Regione in merito alla fase di propria competenza che si conclude con la comunicazione dell'aggiudicazione, ecc.);
- svolgere quant'altro rientrante nella fase Scelta/individuazione del contraente;

b) il Responsabile del servizio, del singolo Comune aderente, di volta in volta competente, provvede a:

Attività a monte della gara

- svolgere la funzione di RUP per le fasi di propria competenza;
- nell'ipotesi che non coincida con il responsabile del servizio interessato alla gara, a nominare il RUP, per le procedure di rispettiva competenza;
- trasmettere l'elenco dei contratti pubblici di lavori, servizi o forniture per i quali si prevede l'affidamento;
- indicare il piano e/o programma da cui risulti l'opera, il servizio o la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
- indicare i tempi entro cui l'affidamento deve essere eseguito;
- a redigere e approvare i progetti, completi di tutte le indicazioni di cui al DPR 207/10, art. 14 e ss e art. 23 D.Lgs.50/19 per i lavori e art.23 per i servizi e le forniture, nonchè gli eventuali decreti o atti attuativi; la CUC in tal senso non opera alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica od amministrativa, (eccezion fatta per la verifica della presenza della validazione del progetto) per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati e/o dell'Ente committente);
- a redigere e approvare i capitolati speciali d'appalto (in questo caso l'Ente potrà richiedere il supporto della CUC);
- valutare ed individuare, congiuntamente al responsabile della CUC, nel caso di appalto da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i fattori ponderali da riportare nel bando/lettera di invito (in questo caso l'Ente potrà richiedere il supporto della CUC con la quale interagisce);

- predisporre la determina di attivazione CUC, i cui contenuti sono precisati al successivo art.7;
- inserire nella piattaforma telematica la determina di attivazione CUC, i progetti e i loro allegati. I progetti e gli allegati, compreso eventualmente il DUVRI, devono essere inseriti sottoscritti digitalmente dal/i progettista/i e, in ogni caso, da chi li ha prodotti;
- fornire il DUVRI, quando lo stesso sia necessario;
- indicare i costi della sicurezza non sottoposti a ribasso e i costi della manodopera;
- quant'altro non espressamente parte della fase di Scelta/individuazione del contraente.

Attività a valle della gara (successive all'aggiudicazione)

- acquisire il CIG derivato, sino ad espresse e diverse indicazioni procedurali che dovessero essere comunicate dall'ANAC e/o dal SITAR (in tal caso, a seguito di tali diversi orientamenti, il presente punto è da considerarsi automaticamente modificato; in tal caso la CUC informerà gli Enti committenti);
- acquisire il CUP (quest'ultimo, quando necessario);
- alla sottoscrizione del contratto nonché alla sua esecuzione e liquidazione di quanto dovuto all'operatore economico;
- affidare la direzione dei lavori;
- effettuare il collaudo statico e tecnico amministrativo delle opere;
- curare gli adempimenti successivi alla stipula (SITAR Emilia Romagna per gli Enti con sede legale nella Regione in merito alla fase di propria competenza);
- comunica alla CUC la data di avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto;
- quant'altro non espressamente parte della fase di Scelta/individuazione del contraente.

Qualora si ritenga opportuno procedere ad acquisti o ad altre prestazioni in forma aggregata, anche avvalendosi di contratti quadro, viene individuato un dirigente/responsabile al quale possono essere delegati i compiti previsti alla sopra riportata lett. b) da parte di tutti i soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, il Responsabile del procedimento si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/16, il responsabile del procedimento rilascia una dichiarazione che non esistano conflitti di interesse ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.50/16.

Art. 7 - Attivazione della procedura e contenuto delle determina di attivazione della CUC

L'atto fondamentale di attivazione della procedura di gara presso la CUC consiste nella "determina di attivazione della CUC", la quale viene posta a conoscenza della CUC secondo le modalità indicate nel paragrafo successivo. Essa deve contenere, come requisiti minimi, le seguenti indicazioni:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) del programma biennale per i servizi e le forniture e triennale per i lavori, con l'indicazione della relativa delibera di consiglio di approvazione;
- d) dell'atto di approvazione del progetto esecutivo (l'atto di approvazione deve a sua volta essere allegato all'interno della piattaforma telematica di gara tra i "documenti riservati");
- e) della data di validazione per i lavori (il richiedente allega anche copia del verbale di validazione del progetto tra i "documenti riservati");
- f) la dichiarazione di mancanza di conflitto di interessi per la procedura di gara richiesta, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/16 (il richiedente ne allega copia tra i "documenti riservati");
- g) i riferimenti degli atti con i quali l'opera è stata finanziata (se trattasi di finanziamento comunale indica i relativi impegni di spesa);
- h1) l'indicazione se il lavoro o l'acquisto di bene o servizio è stato previsto all'interno della programmazione;
- h2) l'indicazione della prima annualità dell'ultimo programma nel quale è stato inserito l'intervento o l'acquisto;
- h3) l'indicazione del CUI programma triennale lavori pubblici o programma biennale forniture e servizi;
- i) indicazione se sia necessario o meno il DUVRI;
- l) indicazione se la procedura ricada o meno nell'obbligo di rispettare i criteri minimi ambientali di cui all'art. 34 del D.Lgs.50/16 e, in tal caso, quali (in tal caso il Comune committente può richiedere il supporto della CUC);
- m) indicazione dell'IVA da applicare;
- n) gli impegni di spesa per i costi di utilizzo CUC e degli incentivi di cui alla delibera di Giunta nr. 34 del 4/8/16 (o successivo atto che vada a modificare e/o integrare la suddetta delibera) e del costo ANAC.

Dialogo tra la CUC e gli Enti committenti

L'affidamento alla Centrale Unica di Committenza delle procedure di cui al presente regolamento avviene: mediante la piattaforma delle gare telematiche della CUC, attraverso l'utilizzo, da parte degli Enti committenti, delle proprie utenze riservate di accesso alla piattaforma. L'Ente committente inserisce quindi tutti i documenti necessari alla CUC, sopra indicati, per poter predisporre la procedura di gara.

Tra i documenti da allegare, l'Ente committente inserisce negli "allegati pubblici" tutti i documenti progettuali, compresi i capitolati di gara e il DUVRI quando presente. I documenti che precedono devono essere inseriti nella piattaforma già sottoscritti digitalmente dal progettista o dall'esecutore degli stessi.

Ogni richiesta di chiarimento dalla CUC all'Ente committente o viceversa avviene esclusivamente all'interno della piattaforma telematica di gara sotto la voce "conversazioni interne".

La competenza della CUC si attiva esclusivamente dopo che il responsabile del procedimento dell'Ente Aderente abbia fornito alla CUC tutti gli elementi necessari indicati al precedente art. 6, lett. b) e 7 o ulteriori eventualmente richiesti dalla CUC ad integrazione di quelli specificatamente elencati.

La CUC si impegna ad attivare la procedura entro 30 giorni lavorativi dall'inserimento della determina di attivazione della CUC completa di ogni elemento nonché di tutti gli ulteriori allegati e documenti necessari all'interno della piattaforma telematica di gara della CUC. La settimana viene considerata composta di 5 giorni lavorativi.

Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente regolamento, la CUC potrà richiedere all'Ente aderente interessato chiarimenti, integrazioni, anche documentali, ed approfondimenti. La mancata comunicazione di quanto richiesto, sospende la procedura nei termini temporali sopra evidenziati.

Terminata la procedura di aggiudicazione, la CUC mette a disposizione, all'interno della piattaforma telematica, copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente aderente ed invia, a quest'ultimo, copia alla determinazione di aggiudicazione e, successivamente, comunica l'avvenuta

dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione. Anche quest'ultima parte della procedura si svolge all'interno della piattaforma telematica.

La CUC provvederà a redigere un resoconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 8 - Attivazione della procedura e contenuto delle determina di attivazione della CUC nell'ipotesi di una gara congiunta.

Si applicano, in ogni caso, i principi di cui al precedente articolo 7. Tuttavia, nell'ipotesi che più Enti decidano di attivare la CUC per una gara congiunta, va inoltre predisposta la seguente procedura: gli Enti interessati individuano un Ente capofila, il quale è l'unico ad avere rapporti diretti con la CUC. L'Ente capofila acquisisce le determinazioni di attivazione di gara congiunta da parte degli altri Enti della gara. I Comuni concordano fra loro i contenuti di tali atti di attivazione di richiesta di gara congiunta e relativa nomina di ente capofila; gli stessi debbono comunque contenere gli impegni di spesa propri di ogni Ente partecipante alla gara congiunta, salvo diverse valutazioni degli Enti interessati, in tal caso la determina di attivazione CUC di cui al punto successivo deve, in ogni caso, contenere tutti gli impegni e gli elementi propri della determina di cui al precedente art.7.

Solo l'Ente capofila procede all'attivazione della CUC ai sensi e con le modalità del precedente art.7.

Art. 9 - Parametri per l'individuazione di regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara per le procedure della CUC che utilizzino il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e principi per l'eventuale compenso dei commissari.

Regole di competenza e trasparenza per la scelta dei commissari di gara

a) In considerazione che il presente regolamento per il funzionamento della CUC dell'Unione della Valconca prevede espressamente, all'art. 6 "Responsabilità e competenze per le procedure di gara" che la CUC nomini la commissione giudicatrice e valutata la cospicua giurisprudenza su che cosa debba intendersi per competenza e trasparenza, a tal proposito:

1) (Consiglio di Stato, sez. III, 16.04.2018 n. 2241):

"il requisito dell'esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere";

2) Tar Veneto, Venezia, Sez. III, 29 novembre 2017, n. 1091:

"la regola fissata dall'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa...

... non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente della commissione aggiudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di

cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea...

... La presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnico- informatica, rispondenti, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto, deve ritenersi idonea a garantire che il patrimonio di cognizioni della commissione, nel suo insieme, fosse idoneo ad affrontare la complessa attività valutativa richiesta”;

3) Consiglio di Stato (sez. IV 20/4/2016 n. 1556):

“nelle gare pubbliche, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da esperti nell’area di attività in cui ricade l’oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla lex specialis di gara ai fini valutativi; inoltre i dati, in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti la commissione, possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio”;

b) ritenuto che i principi da individuare debbano valere sia nel caso di scelta di commissari “interni” che, quando questo sia necessario in ragione delle peculiarità o della complessità dell'appalto, oppure quando non vi siano sufficienti esperti interni, anche nel caso della scelta di commissari esterni;

c) ritenuto che i dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza vadano considerati commissari interni, anche nell’ipotesi in cui siano dipendenti di un Comune diverso da quello committente.

A ragione di quanto sopra:

il punto 1. delle Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” il quale stabilisce che: “È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato l’iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime”, ai sensi di quanto sopra, vengono formulati i seguenti parametri di competenza e trasparenza per l’individuazione dei commissari di gara per le procedure della Centrale Unica di Committenza che utilizzino il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:

a) i dipendenti dei Comuni aderenti alla CUC sono da considerarsi commissari “interni”;

b) i commissari possono essere individuati tra i dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla CUC o comunque aderenti all’Unione Valconca, tra i dipendenti di Comuni o Enti non aderenti alla CUC nè all’Unione o tra soggetti qualificati non dipendenti pubblici;

c) il requisito dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla *lex specialis*, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;

d) non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente della commissione aggiudicatrice copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché

idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea...;

e) la presenza, in seno alla commissione giudicatrice, di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa, sia di natura tecnico-informatica, rispondenti, in un rapporto di complementarità, alle esigenze valutative imposte dall'oggetto della gara d'appalto, deve ritenersi idonea a garantire che il patrimonio di cognizioni della commissione, nel suo insieme;

f) la Commissione aggiudicatrice deve essere composta da esperti nell'area di attività in cui ricade l'oggetto del contratto, ma non necessariamente in tutte e in ciascuna delle materie tecniche e scientifiche o addirittura nelle tematiche alle quali attengono i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla *lex specialis* di gara ai fini valutativi; inoltre i dati, in base ai quali ritenere presente una preparazione specifica dei componenti la commissione, possono essere legittimamente costituiti dal possesso del titolo di studio";

g) in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché se necessario in ragione delle peculiarità o della complessità dell'appalto, oppure quando non vi siano sufficienti esperti interni, possono essere individuati dei commissari esterni con un adeguato background relativamente alla specifica procedura di gara, secondo i principi precedentemente posti alle lettere precedenti;

h) se il commissario esterno non è un dipendente pubblico (professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali, professori universitari, ecc.) dovrà applicarsi il principio di rotazione per l'individuazione dei commissari esterni, i quali opportunamente dovranno evitare di essere nominati per due gare consecutive gestite dalla CUC rispettivamente per lavori, servizi o forniture, salva la dimostrazione di aver contattato almeno altri due soggetti esperti e questi non abbiano fornito riscontro o abbiano richiesto cifre superiori;

i) se il commissario esterno è un dipendente pubblico non si dovrà necessariamente applicare il principio di rotazione per l'individuazione dei commissari esterni e l'individuazione e la scelta possono avvenire direttamente;

l) i commissari possono lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Presidente della commissione di gara

Il Presidente deve essere preferibilmente un "commissario interno", considerando quanto precedentemente evidenziato, che i dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla CUC sono da considerarsi commissari "interni".

Compensi dei commissari interni, individuazione dei parametri per la relativa individuazione

Si prende atto del "principio di onnicomprensività della retribuzione" che impedisce di attribuire compensi aggiuntivi per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici.

Si veda a tal proposito: la sentenza 14 maggio 2013 n. 762, della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia che ha riaffermato che "il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti è sancito a livello legislativo dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001 (d'ora in poi T.U.P.I.), ai sensi del quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi".

Essendo i dipendenti dei Comuni/Enti aderenti alla Centrale Unica di Committenza considerati commissari interni, anche nell'ipotesi in cui siano dipendenti di un Comune diverso da quello committente, si applica l'art. 2 comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 che ha stabilito che "Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso".

Ai sensi di quanto sopra, vengono formulati i seguenti parametri per l'individuazione dei compensi per i commissari interni per le procedure della Centrale Unica di Committenza che utilizzino il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) i dipendenti dei Comuni aderenti alla CUC siano da considerarsi commissari "interni" e quindi non possano godere di alcun compenso, salve eventuali procedure proprie dell'Unione non svolte a titolo di Centrale Unica di Committenza.

Compensi dei commissari esterni, individuazione dei parametri per la relativa individuazione

In merito all'entità dei compensi a favore dei membri esterni delle commissioni di gara, visto il D.P.C.M 23 marzo 1995 con cui vengono determinati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

considerato che tale DPCM è limitato ai componenti le commissioni relative ai concorsi pubblici ma che, in ogni caso, dalla sua lettura si evince che per i concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica (ora cat. D1) e superiori deve essere erogato un compenso di £. 500.000 (€ 258,22) e ritenuto opportuno equiparare detti concorsi alla gara in oggetto,

ritenuto di prendere in esame tali cifre come limite massimo, salva l'ipotesi che la procedura sia da ritenersi di particolare complessità da parte della Centrale Unica di Committenza;

ai sensi di quanto sopra, vengono formulati i seguenti parametri per l'individuazione dei compensi per i commissari esterni per le procedure della Centrale Unica di Committenza che utilizzino il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

a) i commissari esterni, se dipendenti pubblici, dovranno svolgere tale attività esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro e, in caso contrario, non sarà prevista alcuna somma a loro favore né a titolo di rimborso spese né di compenso;

b) si prevede un compenso massimo di € 258,22 onnicomprensivo, ampliabile ad euro 300,00 onnicomprensivo qualora la commissione di gara si riunisca, motivatamente, oltre le tre volte e salva l'ipotesi che la procedura sia da ritenersi di particolare complessità da parte della Centrale Unica di Committenza, sentito o su espressa indicazione del Comune committente; in quest'ultimo caso il compenso potrà essere oggetto di valutazione da parte della CUC e superare i limiti di cui sopra, ma lo stesso non potrà comunque opportunamente superare la cifra che ogni Comune paga per l'utilizzo della CUC, ai sensi della delibera di Giunta nr.34 del 4/8/16 ed eventuali successive delibere che sostituiscano, modifichino e/o integrino le cifre individuate con il provvedimento nr. 34. Ogni eventuale ipotesi di compenso superiore alla cifra che ogni Comune versa per l'utilizzo della CUC, ai sensi della delibera di Giunta nr.34 del 4/8/16, dovrà essere considerata opportuna o necessaria e condivisa tra CUC e Comune committente e sarà comunque ad esclusivo carico dell'Ente committente nella parte eccedente la cifra che ogni Comune paga per l'utilizzo della CUC;

c) sono considerate di particolare complessità le procedure del valore superiore ad un milione di euro o, nel caso di servizi, superiore a 250.000 euro o, nel caso di servizi tecnici, superiore a 125.000 euro o comunque caratterizzate da una oggettiva particolare complessità, da valutarsi di volta in volta, tra le quali i *project financing*.

Art. 10 – Principio di rotazione in merito ai diversi Comuni/Enti committenti

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e

quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Si precisa però che tale principio non può riguardare diversi Comune/Enti committenti per il solo fatto che gli stessi utilizzino la CUC, ma dovrà necessariamente riguardare il medesimo Comune/Ente Committente.

Il principio di rotazione, ai sensi di quanto sopra precisato, comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Suddivisione degli affidamenti in fasce di valore economico

Sempre secondo il principio posto al paragrafo che precede, vengono individuate, in euro, le seguenti fasce di valore economico delle gare in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:

a) Servizi e forniture

- da 40.000,01 a 221.000;
- da 221.000,01 a 500.000;
- oltre 500.000,01;

b) Servizi e forniture di cui all' Allegato IX del Codice:

- da 40.000,01 a 221.000;
- da 221.000,01 a 500.000;
- da 500.000,01 a 750.000;
- oltre 750.000,01.

c) Servizi tecnici di ingegneria e architettura:

- da 40.000 a 100.000;
- da 100.000,01 a 209.000;
- oltre 209.000,01.

d) Lavori

- da 40.000 a 500.000;
- da 500.000,01 a 1.000.000;
- oltre 1.000.000,01.